

## **SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRIGENZA AREA SANITA'**

### **INTESA TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DELLA DIRIGENZA AREA SANITÀ 22 NOVEMBRE 2023**

*(Gli articoli successivi a "riparto del fondo per la retribuzione di risultato" vengono omissi in quanto non attinenti al sistema di misurazione della performance)*

#### **Riparto del fondo per la retribuzione di risultato (art. 95 CCNL 19.12.2019)**

La retribuzione di risultato è destinata al perseguimento di risultati aziendali strettamente connessi agli obiettivi di interesse regionale affidati al Direttore Generale dell'ATS ed a obiettivi aziendali assegnati ad ogni singolo Dirigente.

Per l'anno 2023 la retribuzione di risultato viene erogata - previo parere del di Nucleo di Valutazione delle Prestazioni - secondo due step di avanzamento: uno nel corso dell'anno di riferimento in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi al 30 giugno (50% delle risorse stanziato), e a saldo entro il mese di maggio dell'anno successivo (50% delle risorse stanziato).

Per i Direttori di Dipartimento la corresponsione avverrà successivamente al percorso di valutazione degli obiettivi di interesse regionale da parte della Giunta Regionale.

Hanno diritto all'erogazione della retribuzione di risultato i dirigenti che nel corso dell'anno hanno prestato servizio effettivo per almeno tre mesi.

Ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascun dirigente si terrà conto - oltre che dell'eventuale assunzione e/o cessazione in corso dell'anno e/o dell'impegno orario ridotto - delle seguenti tipologie di assenza:

- aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari;
- aspettativa senza assegni per incarico presso altro ente;
- aspettativa senza assegni per la durata del periodo di prova presso altro ente a seguito di vincita di pubblico concorso;
- aspettativa senza assegni per gravi e documentati motivi di famiglia art. 4 L. 53/2000;
- aspettativa per conferimento incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Socio Sanitario;
- distacco sindacale;
- comando presso altro ente;
- congedo per astensione facoltativa di maternità;
- assegnazione temporanea ad altra amministrazione art. 42 bis D. Lgs. 151/2001;
- congedo per malattia figlio non retribuito;
- congedo per assistenza a persone con handicap grave art. 42 D. Lgs. 151/2001;
- Sospensione disciplinare/cautelare/DL 44/2021;
- Congedo per la formazione non retribuito;
- Aspettativa ricongiungimento coniuge.

Nella determinazione delle quote spettanti si terrà conto, in aggiunta ai criteri di cui sopra, della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo del singolo dirigente, rilevabile dalla scheda di valutazione annuale per la sola parte relativa agli obiettivi.

La valutazione nella parte relativa agli obiettivi (riparametrata su 100) si applica, per la corresponsione della retribuzione di risultato, con i seguenti scaglioni:

- > 95 a 100 = 100
- > 90 a 95 = 95
- > 85 a 90 = 90
- > 80 a 85 = 85
- > 75 a 80 = 80
- > 60 a 75 = 75
- da 0 a 60 = 0

Per l'anno 2023 viene mantenuta una quota pari al 5% dei fondi di risultato medici e veterinari e dirigenza sanitaria quale premio per la qualità individuale, per un importo non superiore a 1.000€/anno, da erogare, in deroga ai parametri qualitativi indicati nel sistema di valutazione vigente, ai dirigenti che abbiano conseguito una valutazione complessiva pari a 100, come individuati dal relativo Direttore di Dipartimento.

In ossequio a quanto previsto dalla circolare del DFP n° 8/2010 non possono essere previste decurtazioni sul risultato legate all' assenza per i primi 10 gg di malattia.